

Diritto Processuale Tributario 2

Programma del corso: parte generale

- - Gli organi del contenzioso tributario: l'autorità giudiziaria ordinaria, il giudice amministrativo, le Commissioni tributarie
- - La giurisdizione delle Commissioni tributarie e loro organizzazione.
- - I gradi di giudizio.
- - L'applicabilità delle norme del codice di procedura civile
- - Le azioni esperibili davanti alle Commissioni tributarie (di annullamento e di condanna al rimborso).
- - I poteri istruttori delle Commissioni tributarie.
- - La disapplicazione di regolamenti e atti generali.
- - Le parti del processo tributario.
- - La rappresentanza e l'assistenza in giudizio.
- - La condanna alle spese del giudizio.
- - Comunicazioni e notificazioni.

Il processo di primo grado

- - Gli atti impugnabili.
- - Il problema della tassatività degli atti impugnabili e la tutela per gli atti non autonomamente impugnabili.
- - Il ricorso.
- - La presentazione del ricorso: proposizione e costituzione in giudizio
- - Il reclamo obbligatorio e la mediazione.
- - Esercitazione pratica: la redazione del ricorso.
- - La costituzione in giudizio della parte resistente: le controdeduzioni
- - L'esame preliminare del ricorso da parte del Presidente della sezione.
- - L'ulteriore attività difensiva delle parti: documenti, memorie illustrative, atti di integrazione dei motivi, brevi repliche.
- - Esercitazione pratica: la redazione delle controdeduzioni e delle memorie illustrative.
- - Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.
- - La trattazione della controversia (pubblica udienza e camera di consiglio) e la decisione.
- - Esercitazione pratica: la redazione della sentenza.
- - Il giudizio cautelare (atti suscettibili di sospensione; presupposti; procedimento e effetti).
- - La conciliazione e gli altri mezzi deflattivi del contenzioso tributario.
- - Il giudizio in tema di ipoteca e di sequestro conservativo.

Le parti del processo – art. 10

- Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

- Quindi, non può esserci processo davanti le Commissioni Tributarie se non è presente la «parte pubblica»
- Nel processo di primo grado la parte pubblica assume sempre la funzione di «parte resistente»

Le parti come limite interno alla giurisdizione

- L'indicazione delle parti è dunque un limite alla giurisdizione
- L'art. 10 deve quindi essere letto insieme all'art. 2 ed al successivo art. 19

- La parte pubblica è la parte che ha emesso l'atto impositivo o non emesso l'atto richiesto
- Si tratta di una moltitudine di soggetti

- Le Agenzie fiscali (Entrate e Dogane) sono strutturate in organi centrali, regionali e locali
- Gli agenti della riscossione sono strutturati a livello provinciale (anche se le società sono nazionali, pluriregionali o locali)

- Quindi, è parte del processo tributario la struttura che ha emesso l'atto
- Un atto emesso dalla Direzione Provinciale di Palermo non può essere contrastato con un ricorso avverso la Direzione Centrale di Roma

Capacità di stare in giudizio

- E' ovvio che, una volta compreso «chi» è la parte del giudizio tributario, è necessario capire come fa la parte a stare in giudizio
- Infatti, un ufficio non può che stare in giudizio «attraverso» una persona fisica che lo rappresenta

Art. 11

- 1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
- 2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
- 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

Parte privata

- La parte privata sta dunque in giudizio personalmente ma può nominare suo procuratore generale o speciale (cioè un soggetto che lo sostituisce in toto)
- Vedremo che la figura del «procuratore» o «rappresentante» non coincide con quella dell' «assistente tecnico» di cui al successivo art. 12

- L'ufficio delle Agenzie fiscali sta in giudizio per mezzo del proprio preposto (quindi il Direttore, o comunque il Dirigente dell'Ufficio) oppure per mezzo di un ufficio sovraordinato
- Idem per l'Agente della riscossione
- L'ente locale sta in giudizio per mezzo del dirigente dell'Ufficio tributi o di altro ufficio

- Il difetto di rappresentanza di chi ha conferito la procura ad litem (ossia, chi incarica il difensore) deve essere eccepito dal destinatario dell'atto e solo nella prima difesa.
- Colui al quale viene formulata l'eccezione deve provare la sua qualità (Cassazione, S.U., sentenza n. 15033 del 26.6.2009)

- Secondo la giurisprudenza, trova applicazione l'art. 182 c.p.c. che impone al giudice, che abbia rilevato spontaneamente il vizio di rappresentanza, di dare un termine alla parte per sanarlo (Cassazione, S.U., sentenza del 19.4.2010 n. 9217)

Art. 19 Atti impugnabili

Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l'avviso di mora;
- e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Art. 19 Atti impugnabili

Si tratta di una lunga serie di atti, espressamente denominati, che sono riconducibili ad alcuni dei tributi molto diffusi

Si tratta di atti relativi alla fase dell'accertamento (determinazione della base imponibile e dell'imposta), della riscossione e della fase cautelare

Il problema è che una interpretazione tassativa e letterale delle indicazioni dell'art. 19 escluderebbe dalla giurisdizione tributaria tutta una serie di controversie relative a tributi che, nel 1992, non erano previste dall'allora art. 2, ma che oggi vi sono ricomprese

- Quindi, o si ritiene che l'art. 19 sia stato abrogato implicitamente, e tutti gli atti tributari siano impugnabili, oppure si tratterebbe di una norma che impedisce l'estensione della giurisdizione

- «Aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta... la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (in assenza di simile manifestazione di volontà espressa o tacita non sussisterebbe l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.)» Cassazione, SS.UU., 10.8.2005, n. 16676.

- l'elencazione degli "*atti impugnabili*", contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001, deve essere interpretata riconoscendo la impugnabilità davanti al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato

- Quindi, l'elencazione è sempre tassativa, ma suscettibile di interpretazione estensiva
- Quello che conta non è il nome dell'atto, ma la natura, la funzione dell'atto
- Se l'atto svolge la funzione di uno degli atti indicati dall'art. 19, è impugnabile

- 2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

- 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

- Gli atti istruttori, anche se illegittimi, non possono essere impugnati immediatamente, dovendo la relativa contestazione essere differita al momento dell'impugnazione, per illegittimità differita, dell'atto impugnabile (Cassazione, S.U., 16/3/2009 n. 6315)

Poteri istruttori Art 7

- 1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
- 2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. (Comma abrogato)
- 4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

- L'esercizio di tutti i poteri istruttori riconosciuti all'ente impositore è garanzia di parità delle parti
- La Commissione non necessita tuttavia di "autorizzazioni", trattandosi di utilizzo di poteri istruttori da parte del giudice

Limiti all'utilizzo dei poteri istruttori

- I poteri istruttori possono essere utilizzati solo nei limiti di quanto dedotto dalle parti nei propri atti processuali (ricorso e controdeduzioni)
- Il giudice non può sostituirsi alle parti nella identificazione dei fatti e delle circostanze probatorie, ma solo ricercare la verità all'interno delle circostanze indicate dalle parti

Prof. Marco Cedro - 2016. E' vietata la riproduzione, la pubblicazione, la divulgazione e l'uso, a qualunque titolo, senza autorizzazione dell'autore.

- “il giudice tributario non è obbligato ad esercitare "ex officio" i poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, salvo che non sussista il presupposto dell'impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell'altra” (Cassazione, sez. V, sentenza n. 14244/2015).
- “il presupposto, che consente di derogare al canone ordinario di distribuzione dell'onere della prova e che legittima l'esercizio del potere di ufficio da parte del giudice tributario, è costituito dalla impossibilità per una delle parti, di acquisire documenti in possesso dell'altra” (Cassazione, sez. V, sentenza n. 26392/ 2010).

- La nomina del CTU consente al giudice di formare una prova.
- Attenzione: la perizia del CTU è prova, mentre la perizia di parte (sia del contribuente che dell'Ufficio) è un mero indizio (o "elemento di prova"): *“la relazione di stima - redatta dall'Amministrazione - costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d'ufficio. Pertanto, deve essere attribuito valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza, non anche per quel che riguarda il suo contenuto, di conseguenza la perizia dell'Amministrazione finanziaria non potrà da sola giustificare la maggiore pretesa impositiva se non rapportata agli elementi prodotti dal contribuente”* (Cassazione, sez. V, sentenza n. 10222/2016).

Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale

- Sarebbe infatti facile “giurare” di non aver evaso; ma “trovare” un teste che possa giurare il falso?
- E' sufficiente sostenere che sia facile trovare un teste mendace, o che si verte in un processo documentale, per impedire uno strumento istruttorio così importante?

Disapplicazione – Art. 7 comma 5

- Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

- Disapplicare vuol dire “non applicare l’atto generale” nel caso di specie, *ex nunc ed inter partes*. L’effetto è che l’atto impositivo impugnato, che si basa sull’atto generale illegittimo e disapplicato, sarà a sua volta colpito da illegittimità derivata
- Se voglio far dichiarare l’illegittimità di un regolamento o un atto generale *ex tunc ed erga omnes*, devo impugnarlo al TAR che può annullarlo

Assistenza tecnica

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
 - a) gli avvocati;
 - b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - c) i consulenti del lavoro;
 - d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
 - f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
 - g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
 - h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
 - a) gli ingegneri;
 - b) gli architetti;
 - c) i geometri;
 - d) i periti industriali;
 - e) i dottori agronomi e forestali;
 - f) gli agrotecnici;
 - g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.

- **Articolo 182 c.p.c.**

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

Prima, la Cassazione (S.U. 15241/2009) diceva essenzialmente la stessa cosa in assenza di un esplicito richiamo all'art. 182 cpc

- **Articolo 87 cpc: assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.**
- La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
- **Articolo 82 cpc: patrocinio.**
- Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.
- Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.
- Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Art. 6: astensione e ricusazione

- 1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
- 2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
- 3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.

Spese del giudizio – Art. 15

- 1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
- 2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
- 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.
- 2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
- 2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
- 2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
- 2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
- 2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.
- 2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

- **Articolo 96 cpc: Responsabilita' aggravata.**
- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
- ...
- In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Comunicazioni e notificazioni

- La comunicazione è il mezzo attraverso il quale il giudice (e la sua segreteria) fanno conoscere alle parti un provvedimento
- La notificazione è il mezzo di conoscenza di un atto da una parte all'altra parte

- 1. **Le comunicazioni** sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
- 2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli **137 e seguenti del codice di procedura civile**, salvo quanto disposto dall'art. 17.
- 3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto **in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento**, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, **ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia**.
- 4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
- 5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.

Art. 16 bis

- 1. Le **comunicazioni** sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, **il ricorrente puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.**
- 2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
- 3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione (attualmente 6 regioni).
- 4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

- 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte **all'atto della sua costituzione in giudizio**. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata **notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite** la denuncia di variazione.
- 2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
- 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.